

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto contiene le disposizioni di attuazione del Regolamento (UE) 2020/741 del 25 maggio 2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua.
2. In attuazione dell'Allegato I, Sezione 1, del Regolamento (UE) 2020/741, il presente decreto, in conformità con le disposizioni di cui al Capo III, Titolo III, Parte III, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e con le finalità del medesimo Regolamento (UE) 2020/741, disciplina:
 - a) il riutilizzo delle acque reflue urbane affinate ai fini irrigui previsti dall'Allegato I, Sezione 1, Parte A, del presente decreto;
 - b) il riutilizzo delle acque reflue urbane affinate ai fini industriali previsti dall'Allegato I, Sezione 1, Parte B, del presente decreto;
 - c) il riutilizzo delle acque reflue urbane affinate ai fini civili previsti dall'Allegato I, Sezione 1, Parte C, del presente decreto;
 - d) il riutilizzo delle acque reflue urbane affinate ai fini ambientali, previsti dall'Allegato I, Sezione 1, Parte D, del presente decreto.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica:
 - a) alle acque reflue urbane così come definite all'articolo 74, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 152 del 2006 affinate e riutilizzate;
 - b) alle acque reflue domestiche, come definite all'articolo 74, comma 1, lettera g) del d.lgs. 152/2006, affinate e riutilizzate. Con riferimento all'articolo 124, comma 3, la regolamentazione del riuso è demandata alle Regioni e province autonome;
 - c) alle acque reflue industriali, come definite ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lett. h) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 affinate e riutilizzate, con esclusione delle categorie industriali di cui all'articolo 14 e con le limitazioni di cui allo stesso articolo.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
 - a) al riutilizzo di acque reflue industriali presso il medesimo stabilimento o consorzio industriale che le ha prodotte, sottoposto alla disciplina autorizzativa vigente in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
 - b) ai criteri e alle modalità per la progettazione e costruzione dell'impianto di affinamento.
3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2020/741, **il presente decreto si applica fatto salvo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 852/2004 e non impedisce agli operatori del settore alimentare di ottenere la qualità dell'acqua necessaria per conformarsi a tale Regolamento utilizzando, in una fase successiva, vari metodi di trattamento delle acque, da soli o in combinazione con opzioni diverse dal trattamento, né di utilizzare fonti idriche alternative a fini irrigui in agricoltura.**
4. Fermi restando i casi previsti dall'articolo 2, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2020/741, il presente decreto si applica ogni volta che le acque reflue urbane sono altresì affinate e riutilizzate per le seguenti destinazioni:
 - a) usi industriali;
 - b) usi civili;
 - c) usi ambientali.
5. Il presente decreto si applica ogni volta che:
 - a) le acque reflue domestiche di edifici e insediamenti di piccole dimensioni, non rientranti negli agglomerati di cui alla Direttiva 91/271/CEE e successive modifiche e non recapitanti

- in pubblica fognatura, sono affinate e riutilizzate, in conformità con l'articolo 6, comma 4 e con l'articolo 7, comma 3;
- b) le acque reflue industriali sono affinate e riutilizzate, in conformità all'articolo 14.
6. Le autorità competenti, sentite le autorità di bacino interessate possono adottare misure che limitino in tutto o in parte il riutilizzo dell'acqua a fini irrigui in agricoltura o a fini industriali o civili o ambientali in uno o più distretti idrografici o parti di essi, tenendo conto dei criteri previsti dall'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2020/741.
7. Le misure di cui al comma 6 sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che le riesamina ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, paragrafo 2, comma secondo, del Regolamento (UE) 2020/741.
8. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2020/741, in deroga ai commi precedenti, **i progetti di ricerca o i progetti pilota relativi agli impianti di affinamento possono essere esentati**, per un periodo non superiore a cinque anni, dall'applicazione della disciplina prevista per l'affinamento e l'utilizzo a fini irrigui in agricoltura, industriali, civili e ambientali contemplata dal presente decreto **laddove l'autorità competente accerti che siano soddisfatti i seguenti criteri:**
- a) **il progetto di ricerca o il progetto pilota non sarà condotto in un corpo idrico utilizzato per l'estrazione di acque destinate al consumo umano o in una relativa zona di salvaguardia designata ai sensi della direttiva 2000/60/CE;**
- b) **il progetto di ricerca o il progetto pilota sarà oggetto di opportuno monitoraggio.**
9. Le autorità competenti assicurano, se del caso prevedendo apposite modalità di verifica, che **nessun raccolto risultante da un progetto di ricerca o da un progetto pilota esentato a norma del comma 7 sia immesso sul mercato.**

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2020/741, nonché quelle di cui all'articolo 74 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni:
- 1) per «autorità competente», ai sensi dell'articolo 3, n. 1), del Regolamento (UE) 2020/741, si intende: le regioni e le province autonome in conformità con la Parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero gli enti delegati ai sensi della normativa vigente;
 - 2) per «utilizzatore finale», ai sensi dell'articolo 3, n. 2), del Regolamento (UE) 2020/741, si intende altresì una persona fisica o giuridica, sia un soggetto pubblico o privato, che utilizza acque affinate a fini industriali, civili o ambientali;
 - 3) per «acque affinate», ai sensi dell'articolo 3, n. 4), del Regolamento (UE) 2020/741, si intendono altresì le acque reflue industriali che sono state trattate conformemente ai requisiti di cui alla parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006 e sono state sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di affinamento conformemente all'allegato I, sezioni 2, 3, 4 e 5 del presente decreto;
 - 4) per «impianto di affinamento», ai sensi dell'articolo 3, n. 5), del Regolamento (UE) 2020/741, si intende altresì un impianto di trattamento delle acque reflue industriali o altra struttura che effettua un ulteriore trattamento delle acque reflue industriali conformemente alle prescrizioni della Parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di produrre acqua idonea a uno o più usi specificati nell'allegato I, sezione 1, del presente decreto;
 - 5) «gestore della distribuzione e gestore dello stoccaggio delle acque affinate»: una o più persone fisiche o giuridiche che svolgono la gestione, anche unitaria, della distribuzione e dello stoccaggio delle acque affinate, dal punto di conformità fino al punto di consegna a uno o più utilizzatori finali di un determinato ambito territoriale o di una determinata destinazione d'uso;

- 6) «punto di consegna»: il punto lungo la catena di distribuzione in cui una parte responsabile consegna l'acqua affinata alla parte responsabile successiva o all'utilizzatore finale;
- 7) «autorizzazione»: si intende il «permesso», ai sensi dell'articolo 3, n. 13), del Regolamento (UE) 2020/741 rilasciato dall'autorità competente per:
 - a) l'esenzione dei progetti di ricerca o progetti pilota di cui all'articolo 2, comma 8, del presente decreto;
 - b) la produzione e la consegna al punto di conformità di acque affinate destinate agli scopi di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto;
 - c) la definizione degli obblighi del gestore dell'impianto di affinamento e, se del caso, di qualsiasi altra parte responsabile, conformemente all'articolo 6, comma 2;
 - d) la definizione delle condizioni relative alla distribuzione, allo stoccaggio e all'uso;
- 8) «comunicazione»: notifica trasmessa all'autorità competente, predisposta in conformità all'articolo 9 comma 4 concernente l'esercizio dell'attività di distribuzione e di stoccaggio delle acque affinate e, ove previsto, l'utilizzo finale di queste ultime;
- 9) per «parte responsabile», ai sensi dell'articolo 3, n. 14), del Regolamento 2020/741, si intendono altresì le autorità nei settori ambientale, idrico e sanitario, se diverse dall'autorità competente;
- 10) «confine di sistema»: il confine del sistema di riutilizzo dell'acqua entro il quale viene condotto un piano di gestione del rischio;
- 11) «reti di distribuzione irrigue collettive»: rete idrica a cielo aperto o intubata finalizzate alla distribuzione irrigua (esclusiva e non) gestita in maniera collettiva da parte di enti irrigui a servizio di uno o più areali irrigui (distretti) costituiti, ciascuno, da numerosi appezzamenti e in cui sono generalmente presenti una moltitudine di colture, con riferimento al servizio idrico di irrigazione di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 2015, n. 39, allegato A, punto 1.1, lettera d);
- 12) «infrastrutture di distribuzione e stoccaggio»: ogni condotta che trasporta le acque affinate dal punto di conformità ai diversi punti di consegna, sia in modalità esclusiva sia in modalità alternata o con miscelazione con altre acque naturali, ivi comprese le canalizzazioni irrigue a cielo aperto; ogni bacino o serbatoio all'uopo costruito o esistente, connesso alle infrastrutture di distribuzione, ivi compresi gli invasi artificiali ad uso irriguo e uso plurimo con l'esclusione dell'uso potabile.

Articolo 4

Obblighi in materia di qualità delle acque affinate

1. Fermo restando le prescrizioni e condizioni previste dall'art. 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 741/20, **il gestore dell'impianto di affinamento provvede a che, al punto di conformità, le acque affinate siano conformi:**
 - a) alle prescrizioni minime di qualità dell'acqua di cui alla tabella 4, sezione 3 dell'allegato I, se destinate al riutilizzo a fini industriali;
 - b) alle prescrizioni minime di qualità dell'acqua di cui alla tabella 6, sezione 4 dell'allegato I, se destinate a riutilizzo a fini civili;
 - c) alle prescrizioni minime di qualità dell'acqua di cui alla tabella 8, sezione 5 dell'allegato I, se destinate a riutilizzo a fini ambientali;
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento (UE) n. 741/20, le parti responsabili diverse dal gestore dell'impianto di affinamento provvedono, ognuna per la parte di catena di distribuzione di rispettiva competenza, a che, ai punti di consegna, le acque affinate siano conformi almeno alle medesime prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Oltre il punto di consegna la parte responsabile cedente non è responsabile della qualità dell'acqua.

Articolo 5

Monitoraggio

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2020/741, il gestore dell'impianto di affinamento procede al monitoraggio della qualità delle acque nel rispetto:
 - a) della sezione 3 dell'allegato I se destinate al riutilizzo a fini industriali;
 - b) della sezione 4 dell'allegato I se destinate a riutilizzo a fini civili;
 - c) della sezione 5 dell'allegato I se destinate a riutilizzo a fini ambientali.
2. Le parti responsabili effettuano attività di monitoraggio secondo le modalità indicate nel piano di gestione dei rischi, per le parti di propria competenza.
3. I risultati dei monitoraggi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono trasmessi dal gestore dell'impianto di affinamento e dalle eventuali ulteriori parti responsabili alle regioni o province autonome di competenza con cadenza annuale. I risultati dei monitoraggi devono inoltre essere messi a disposizione dell'autorità competente, secondo le modalità e le tempistiche stabilite nella pertinente autorizzazione di cui all'articolo 8 comma 2.
4. Le autorità competenti provvedono alla pubblicazione online dei risultati dei monitoraggi in una sezione apposita dei propri siti web istituzionali.

Articolo 6

Piano di gestione dei rischi

1. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) 2020/741, la produzione, lo stoccaggio, la distribuzione e l'utilizzo di acque affinate sono oggetto di una gestione del rischio secondo le disposizioni del presente articolo.
2. La gestione del rischio è effettuata attraverso l'elaborazione del piano di gestione dei rischi che definisce il confine di sistema, individua, descrive e valuta i principali elementi della gestione dei rischi di cui alla sezione 1 dell'Allegato II e le relative misure di prevenzione e barriere di cui alla sezione 2 dell'Allegato II ed individua, altresì, in maniera chiara e univoca i ruoli e le responsabilità delle parti responsabili e degli utilizzatori finali, già individuati o da individuare.
3. Le regioni e le province autonome disciplinano le modalità di approvazione del piano di gestione dei rischi di cui al presente articolo.
4. Per le acque reflue domestiche di cui all'articolo 100, comma 3, e all'articolo 124, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, provenienti da edifici e insediamenti di piccole dimensioni, non rientranti negli agglomerati di cui alla Direttiva 91/271 e successive modifiche e non recapitanti in pubblica fognatura, le regioni e le province autonome possono stabilire una modalità semplificata di redazione del piano di gestione dei rischi.
5. Il gestore dell'impianto di affinamento, previa individuazione degli usi delle acque affinate e delle classi di qualità per gli usi irrigui in agricoltura, elabora un piano di gestione dei rischi coinvolgendo attivamente le altre parti responsabili e gli utilizzatori finali per quanto di rispettiva competenza e lo presenta all'autorità competente. Le parti responsabili e gli utilizzatori finali che non sono stati identificati in sede di elaborazione del piano di gestione dei rischi, integrano successivamente il piano nei limiti delle loro competenze e responsabilità.
6. Nel caso in cui non siano stati ancora identificati in tutto o in parte gli utilizzatori finali, i potenziali usi delle acque affinate sono individuati sulla base delle pratiche agricole, delle colture più comuni, delle tipologie industriali prevalenti nell'area servita dall'impianto, nonché delle caratteristiche ambientali circostanti.
7. Il piano di gestione dei rischi costituisce parte integrante della domanda di autorizzazione, rinnovo o modifica dell'autorizzazione esistente.

8. L'integrazione del piano di gestione dei rischi da parte degli utilizzatori finali può avvenire in forma aggregata e coordinata da un unico soggetto, nel caso in cui questi siano accomunati dal medesimo ambito territoriale o dal medesimo uso.
9. L'autorità sanitaria, nell'esercizio delle attività di prevenzione di propria competenza, valuta gli effetti igienico-sanitari connessi all'impiego delle acque affinate individuati nel piano di gestione dei rischi, anche attraverso la verifica dei monitoraggi di cui all'articolo 5.
10. Entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica elabora le linee guida relative alla redazione dei piani di gestione del rischio.

Articolo 7

Domanda di autorizzazione

1. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 741/20, la produzione e la consegna al punto di conformità di acque affinate destinate agli usi di cui all'allegato I, sezione 1, sono subordinate al rilascio di una autorizzazione, conformemente all'articolo 8 del presente decreto.
2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2020/741, il gestore dell'impianto di affinamento presenta all'autorità competente la domanda per il rilascio dell'autorizzazione, il rinnovo o la modifica dell'autorizzazione esistente.
3. Per le acque reflue domestiche non rientranti negli agglomerati di cui alla Direttiva 91/271/CEE e non recapitanti in pubblica fognatura, le autorità competenti possono stabilire una modalità semplificata di autorizzazione.
4. Nel caso in cui l'impianto di affinamento e l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane o industriali facciano parte del medesimo sito, il rinnovo dell'autorizzazione va richiesto nei tempi e nei modi previsti per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e industriali. Negli altri casi la domanda di rinnovo va presentata almeno un anno prima della scadenza dell'autorizzazione. Il rinnovo è subordinato alla verifica delle condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, e, ove necessario, anche all'effettuazione di una nuova valutazione del rischio secondo quanto previsto dall'articolo 6.
5. In caso di decadenza, sospensione o revoca, totale o parziale, dell'autorizzazione di cui all'articolo 8, l'autorità competente può disporre la decadenza o la sospensione dell'efficacia delle correlate comunicazioni.

Articolo 8

Autorizzazione

1. L'autorizzazione, il rinnovo o la modifica all'autorizzazione esistente a produrre e consegnare al punto di conformità acque affinate è rilasciata dall'autorità competente entro 60 giorni dall'approvazione del piano di gestione dei rischi di cui all'articolo 6 del presente decreto.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2020/741, l'autorizzazione specifica, tra l'altro, quanto segue:
 - a) **la classe o le classi di qualità delle acque affinate** e i relativi usi, conformemente all'allegato I, sezione 1, **il luogo di utilizzo, l'impianto o gli impianti di affinamento e il volume annuo stimato delle acque affinate da produrre;**
 - b) **le condizioni relative alle prescrizioni minime per la qualità e il monitoraggio dell'acqua** di cui all'allegato I, sezioni 2, 3, 4 e 5;
 - c) **le condizioni relative alle eventuali prescrizioni supplementari per il gestore dell'impianto di affinamento, stabilite nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua,** tra cui il controllo delle sostanze individuate nell'Allegato II, parte

- B, paragrafo 6 del Regolamento (UE) 2020/741 (metalli pesanti; antiparassitari; sottoprodotti di disinfezione, medicinali, microinquinanti e microplastiche);
- d) le modalità e le tempistiche di trasmissione dei dati di monitoraggio.
3. L'autorità competente consulta le autorità del settore idrico e del settore sanitario, **scambiando informazioni con esse, e qualsiasi altra parte ritenuta pertinente.**
 4. L'autorità competente procede al rilascio dell'autorizzazione in analogia con le procedure esistenti per gli scarichi di acque reflue urbane di cui alla Parte III del d.lgs. 152/2006. **Qualora a causa della complessità della domanda l'autorità competente necessiti di più di 12 mesi dal ricevimento della stessa, è tenuta a comunicare al richiedente la data prevista per la decisione.**
 5. Fatta salva la disciplina di cui al Titolo III bis, Parte II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'autorizzazione ha durata quadriennale. Essa è aggiornata ove necessario:
 - a) nei casi previsti dall'articolo 6, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 2020/741;
 - b) nel caso di utilizzo irriguo, al verificarsi di un cambiamento delle caratteristiche qualitative della domanda irrigua connesso all'assetto colturale cui le acque reflue affinate sono destinate.
 6. Nel caso in cui si verifichi almeno una delle condizioni elencate nel comma precedente, il soggetto direttamente coinvolto ne dà tempestiva comunicazione all'autorità competente e a tutte le altre parti responsabili del sistema di riutilizzo dell'acqua.
 7. Sono cause di revoca totale o parziale dell'autorizzazione:
 - a) reiterato mancato rispetto delle condizioni previste nell'autorizzazione;
 - b) la mancata messa in produzione o utilizzo entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
 - c) il verificarsi di condizioni che mettono a rischio l'incolumità delle persone e l'integrità dell'ambiente e dei prodotti agricoli o industriali;
 - d) l'impossibilità del suo aggiornamento ai sensi del comma 5;
 - e) il mancato mantenimento delle garanzie finanziarie laddove previste.
 8. All'autorità competente spetta in ogni caso:
 - a) il riesame del piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua;
 - b) la verifica periodica del rispetto delle condizioni stabilite nell'autorizzazione, delle misure e dei compiti previsti dal piano di gestione dei rischi nonché intervenire in caso di violazioni;
 - c) l'agevolazione della comunicazione tra diversi soggetti nell'ambito di un sistema di riutilizzo dell'acqua;
 - d) il coordinamento dello scambio di informazioni con altre autorità, ad esempio delle strutture utilizzate per la gestione dei bacini idrografici.
 9. Le regioni e le province autonome, laddove le condizioni dell'autorizzazione vigente rimangano invariate, possono, nell'ambito della disciplina degli scarichi di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedere procedure di rinnovo semplificate.

Articolo 9

Comunicazione

1. In attuazione dell'articolo 6, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 2020/741, la distribuzione e lo stoccaggio delle acque affinate sono soggette a comunicazione all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione all'impianto di affinamento, conformemente al comma 4.
2. La comunicazione può essere presentata solo in vigenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 per l'impianto di affinamento correlato.
3. Le regioni e le province autonome possono stabilire con proprio atto normativo che anche l'uso finale delle acque affinate debba essere subordinato alla presentazione di una comunicazione all'autorità competente conforme a quanto previsto dal comma 4.

4. Le regioni e le province autonome definiscono il modello di comunicazione che deve essere presentato dal gestore della distribuzione, dal gestore dello stoccaggio e, ove previsto, dagli utilizzatori finali, in cui è riportata anche una autodichiarazione di impegno a rispettare gli obblighi di monitoraggio, verifica e informazione, nonché a garantire, per quanto di competenza, le condizioni, i requisiti tecnici, le prescrizioni operative relative alla fornitura e all'utilizzo dell'acqua affinata, secondo quanto previsto dal pertinente piano di gestione dei rischi approvato.
5. Le regioni e le province autonome, laddove le condizioni iniziali rimangano invariate, possono, nell'ambito della disciplina degli scarichi di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedere la proroga automatica delle comunicazioni.

Articolo 10

Verifica della conformità e controllo

1. Il gestore dell'impianto di affinamento effettua il controllo di validazione dell'impianto secondo quanto stabilito nella Sezione 6 dell'allegato I. L'autorità competente, o il soggetto delegato al controllo, svolge la verifica della conformità rispetto alle condizioni indicate nell'autorizzazione di cui all'articolo 8.
2. Le verifiche della conformità sono svolte secondo le modalità indicate all'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2020/741.
3. **Nel caso di mancata conformità alle condizioni stabilite nell'autorizzazione, l'autorità competente impone al gestore dell'impianto di affinamento e, se del caso, alle altre parti responsabili di adottare tutte le misure necessarie per ripristinare la conformità senza indugio e informare immediatamente gli utilizzatori finali interessati** ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2020/741.
4. **Se la mancata conformità alle condizioni stabilite nell'autorizzazione comporta un rischio significativo per l'ambiente o per la salute umana o animale, il gestore dell'impianto di affinamento sospende immediatamente la consegna al punto di conformità di acque affinate, fino a quando l'autorità competente stabilisca che la conformità è stata ripristinata, secondo le procedure definite nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua, conformemente alle tabelle 2,4,6,8 rispettivamente sezioni 2, 3, 4, e 5 dell'allegato I.**
5. **In caso di incidente che pregiudichi la conformità alle condizioni stabilite nell'autorizzazione, il gestore dell'impianto di affinamento o qualsiasi altra parte responsabile informano immediatamente l'autorità competente e altre parti che potrebbero potenzialmente esserne interessate e comunicano, con le modalità previste nell'autorizzazione, all'autorità competente le informazioni necessarie per valutare le conseguenze di tale incidente** e i tempi e le modalità di ripristino, conformemente all'allegato II, sezione 2, lettera g) del presente decreto.
6. L'autorità competente al controllo è autorizzata a effettuare le ispezioni, le verifiche documentali, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi, in analogia con quanto previsto dalla parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006.
7. L'autorità competente, o il soggetto delegato al controllo, verifica almeno dopo ogni rilascio dell'autorizzazione che le parti responsabili rispettino le misure e i compiti previsti dal piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua.
8. Il gestore dell'impianto di affinamento deve, in ogni caso, assicurare un sufficiente numero di autocontrolli al punto di conformità, comunque non inferiore a quanto previsto dalle regioni e province autonome in rapporto alle specifiche utilizzazioni e in coerenza con quanto previsto nel piano di gestione dei rischi. I risultati devono essere messi a disposizione delle autorità di controllo.

9. Qualora l'operatore del settore alimentare utilizzi l'acqua affinata per la produzione primaria, l'autorità competente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 27 del 2021, nell'ambito dei controlli ufficiali di competenza, verifica che la stessa sia impiegata secondo le prescrizioni di cui all'allegato I sezione 2.

Articolo 11

Pianificazione delle attività di affinamento delle acque reflue ai fini del riutilizzo

1. Le regioni e le province autonome entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con le autorità di bacino distrettuale, individuano e trasmettono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e ad ARERA, per quanto di competenza, per il tramite del Sistema informativo SINTAI, le seguenti informazioni:
 - a) l'elenco degli impianti di affinamento già esistenti, autorizzati e in esercizio il cui scarico dovrà conformarsi alle prescrizioni di qualità di cui all'articolo 4 e all'articolo 14;
 - b) l'elenco degli impianti di depurazione che possono essere destinati alla produzione di acqua affinata, sulla base di una valutazione costi-benefici;
 - c) i potenziali destinatari del riuso ed eventuali reti di distribuzione utilizzabili;
 - d) ulteriori necessità per il completamento delle infrastrutture.
2. Le regioni e le province autonome valutano il bilancio idrico per sottobacini o per sistemi e sottosistemi idrici e i relativi fabbisogni idrici contestualmente al rilascio e/o rinnovo delle autorizzazioni relative all'impianto di affinamento.
3. Le regioni e le province autonome, di concerto con le autorità di bacino distrettuale, con proprie disposizioni, stabiliscono, per sottobacini, per sistemi e sottosistemi idrici o per determinati ambiti territoriali, modalità, regole e ordine di priorità nell'assegnazione e nell'utilizzo, ove fruibili, delle acque reflue affinate, in relazione alle altre risorse idriche disponibili.
4. Ogni due anni, e comunque entro il 2026, l'autorità competente aggiorna l'elenco degli impianti e delle reti di distribuzione attive e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e ad ARERA, per il tramite del Sistema informativo SINTAI.
5. Le regioni e le province autonome definiscono le modalità per integrare opere per lo stoccaggio delle acque affinate che non possono essere riutilizzate in via immediata.
6. Nei piani di gestione distrettuali dell'acqua le autorità di bacino inseriscono lo stato dell'arte sul riutilizzo e la pianificazione degli usi delle acque affinate e introducono, dove motivato, la non applicabilità, conformemente all'articolo 2 comma 6 del presente decreto.
7. Le Amministrazioni centrali interessate (MASAF, MASE, MIT) promuovono il riutilizzo delle acque reflue affinate nell'ambito delle strategie nazionali per i rispettivi ambiti di competenza.
8. Con riferimento agli elenchi di cui al comma 1, le regioni e le province autonome individuano e definiscono le reti di distribuzione irrigue collettive impiegabili per la distribuzione delle acque affinate e le eventuali infrastrutture di connessione con dette reti di distribuzione, anche al fine di definire le priorità di investimento.
9. Nel definire gli elenchi di cui al comma 1, le regioni e le province autonome tengono conto, tra l'altro:
 - a) della potenziale domanda sul territorio che, per il riuso a fini irrigui, dipende anche dalle colture e sistemi irrigui prevalenti e relativo fabbisogno irriguo;
 - b) della presenza di un ente adatto alla distribuzione almeno a livello sovracomunale come gli enti di bonifica ed irrigui;
 - c) della presenza di una rete di distribuzione o degli investimenti necessari a realizzarla.

Articolo 12

Modalità di riutilizzo delle acque affinate ai fini irrigui

1. Il riutilizzo di acque affinate deve essere realizzato con modalità che assicurino il risparmio idrico e non può comunque superare il fabbisogno delle colture e delle aree verdi, anche in relazione al metodo di irrigazione impiegato.
2. Gli apporti di azoto derivanti dal riutilizzo di acque affinate concorrono al raggiungimento dei carichi massimi ammissibili, ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 25 febbraio 2016. Gli apporti di azoto provenienti dalle acque affinate devono essere riportati nel Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), laddove previsto, ad integrazione dell'articolo 5 del predetto decreto. L'utilizzatore finale, anche sulla base dei dati di monitoraggio e controllo messi a disposizione dal gestore dell'impianto di affinamento o dal gestore della distribuzione, assicura la registrazione del fosforo apportato mediante il riutilizzo delle acque affinate laddove soggetto all'applicazione della Condizionalità Rafforzata della PAC di cui al Piano Strategico Nazionale approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione C(2022) 8645 final, del 2/12/2022.
3. Ogni condotta che trasporta acqua affinata deve essere adeguatamente contrassegnata mediante apposita indicazione, colorazione o altre modalità di segnalazione ai punti di conformità e consegna.

Articolo 13

Rapporti tra i gestori degli impianti di affinamento e i gestori della distribuzione delle acque affinate

1. Le regioni e le province autonome, gli enti di governo d'ambito (EGATO) possono promuovere e prevedere appositi accordi di programma con i gestori degli impianti di affinamento e i gestori della distribuzione delle acque affinate, anche al fine di prevedere agevolazioni ed incentivazioni al riutilizzo in relazione ai costi aggiuntivi derivanti dalla valutazione del rischio, ai sensi di quanto disposto nell'articolo 99, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Nell'ottica di ottimizzare gli interventi per la valutazione delle proposte, i gestori degli impianti di affinamento, i gestori della distribuzione e i gestori dello stoccaggio delle acque affinate si accordano per concorrere congiuntamente alla redazione della valutazione del rischio.
3. L'acqua affinata per uso irriguo, anche sulla base di quanto stabilito all'articolo 11 comma 1, è conferita dal gestore dell'impianto di affinamento al gestore della distribuzione delle acque affinate senza oneri a carico di quest'ultimo, salvo i casi di cui ai commi 4 e 5.
4. Laddove siano richiesti ulteriori trattamenti per conseguire valori limite più restrittivi di quelli previsti dalla tabella 2 sezione 2 dell'allegato I e dal piano di gestione dei rischi, o ancora in caso di emergenza idrica, i costi aggiuntivi possono essere coperti dagli accordi di programma di cui al comma 1 o da altre tipologie di accordi tra le parti.
5. Per le situazioni non previste dall'articolo 11 comma 1, laddove siano richiesti investimenti da parte del gestore dell'impianto per l'ottenimento delle acque affinate, in assenza delle condizioni di cui al comma 4, il contributo richiesto al gestore della distribuzione delle acque affinate non potrà essere superiore al costo incrementale sostenuto per le attività di affinamento previste dal presente decreto, e al costo delle acque naturali concesse a fini irrigui, costo stabilito dalla regioni e province autonome *sulla base del "decreto Canonì" (attualmente in fase di controllo/registrazione presso la Corte dei Conti)*.
6. Nel caso di soggetti sottoposti alla regolazione di ARERA e con riferimento alla possibile quota di contribuzione del servizio idrico integrato, i costi tengono conto dei vincoli derivanti dagli specifici Piani Economico-Finanziari e di quanto previsto dalla disciplina europea e nazionale, anche con riferimento alla copertura dei costi ambientali e della risorsa.

7. Nel caso di acque affinate aventi destinazione d'uso diverse da quello irriguo, gli oneri aggiuntivi di trattamento, sostenuti per conseguire valori limite più restrittivi di quelli previsti dalla normativa sulle acque reflue, sono a carico del gestore della distribuzione delle acque affinate.
8. Il gestore della distribuzione delle acque affinate, sulla base dei regolamenti vigenti e dei criteri stabiliti a livello regionale in linea con la normativa nazionale vigente sui canoni idrici, applica la tariffa o gli oneri/contributi relativi alla distribuzione delle acque affinate.
9. In caso di più soggetti deputati alla distribuzione delle acque affinate ad uso irriguo, le regioni e province autonome possono individuare prioritariamente negli enti di bonifica ed irrigui i soggetti gestori della distribuzione delle acque affinate.

Articolo 14

Riutilizzo delle acque reflue industriali affinate

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, è consentito il riutilizzo delle acque reflue industriali affinate, incluse, in particolare, quelle derivanti dai settori industriali di cui all'allegato III della direttiva 91/271/CE.
2. Non è consentito il riutilizzo per fini irrigui, civili e ambientali per le seguenti categorie di attività industriali, anche qualora presenti in consorzi industriali che afferiscono ad un unico depuratore/impianto di affinamento:
 - a) Attività industriali che prevedono l'utilizzo nel proprio ciclo produttivo delle sostanze di cui alla Tab 3/A allegato V parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - b) Attività industriali che prevedono la produzione o l'utilizzo nel proprio ciclo produttivo di sostanze appartenenti agli elenchi di priorità di cui alla Tabella 1/A del decreto legislativo n. 172 del 2015, in particolare i gruppi riconducibili a IPA, PFAS e alofenoli;
 - c) Attività industriali che prevedono la produzione o l'utilizzo nel proprio ciclo produttivo delle sostanze di cui al par. 2.1 allegato V, Parte III, del decreto legislativo n. 152 del 2006:
 - composti organo alogenati
 - composti organo fosforici
 - composti organo stannici
 - sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno in ambiente idrico
 - mercurio e i suoi composti
 - cadmio e i suoi composti
 - oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti
 - cianuri.
3. La metodologia adottata per il rilascio delle autorizzazioni, nei casi consentiti, segue le stesse modalità previste per le acque reflue urbane, ivi inclusa la valutazione e gestione del rischio.
4. Con riferimento ai requisiti di qualità chimico-fisici e microbiologici delle acque all'uscita dell'impianto di affinamento, in caso di riutilizzo delle acque reflue per destinazione d'uso industriale, le parti interessate concordano limiti specifici in relazione alle esigenze dei cicli produttivi nei quali avviene il riutilizzo, nel rispetto comunque dei valori derivanti dall'applicazione del piano di gestione dei rischi.
5. Con riferimento ai rapporti tra i gestori degli impianti di affinamento e i gestori della distribuzione delle acque affinate, nel caso di acque reflue industriali recuperate per destinazione d'uso esclusivamente industriale, sono a carico del gestore della distribuzione gli oneri aggiuntivi di trattamento, sostenuti per conseguire valori limite più restrittivi di quelli previsti dalla tabella 3 dell'allegato V Parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2, dello medesimo decreto legislativo.
6. Il gestore dell'impianto di affinamento provvede a che al punto di conformità le acque reflue industriali affinate per fini irrigui, civili e ambientali siano conformi alle condizioni di qualità

per i diversi riusi (allegato I, Sezioni 2, 4 e 5) ed alle prescrizioni supplementari stabilite nel piano di gestione dei rischi, previste nell'autorizzazione, tra cui il controllo delle sostanze individuate nell'Allegato II, parte B, paragrafo 6 del Regolamento (UE) 2020/741 (metalli pesanti, antiparassitari, sottoprodotti di disinfezione, medicinali, microinquinanti e microplastiche, sostanze degli elenchi di controllo di cui alle direttive acque potabili, acque sotterranee e sostanze prioritarie).

7. Il gestore dell'impianto di affinamento effettua attività di monitoraggio per verificare che le acque affinate siano conformi ai parametri previsti dal piano di gestione del rischio, con riferimento anche alla tabella di cui all'Allegato II, Sezione 4.

Articolo 15

Campagne di informazione e sensibilizzazione

1. **Il risparmio di risorse idriche risultante dal riutilizzo dell'acqua è oggetto di campagne generali di sensibilizzazione** e informazione, nonché attività e azioni specifiche riguardanti la sicurezza igienica e la salubrità delle derrate agroalimentari prodotte in toto od in parte con acque riutilizzate promosse dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministero della salute, dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.
2. **Tali campagne possono comprendere la promozione dei benefici del riutilizzo sicuro dell'acqua.** Sono istituite campagne di informazione destinate agli utilizzatori finali per garantire l'uso ottimale e sicuro delle acque affinate, garantendo in tal modo un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e animale. Tali campagne di informazione e sensibilizzazione possono essere adattate alla portata del riutilizzo delle acque.

Articolo 16

Informazioni al pubblico

1. **Fatte salve la direttiva 2003/4/CE**, come attuata dal d.lgs. 19 agosto 2005 n. 195 e ss.mm.ii. e **la direttiva 2007/2/CE**, come attuata dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 32, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica **provvede a che siano messe a disposizione del pubblico, informazioni adeguate e aggiornate in materia di riutilizzo dell'acqua**, sulla base di quanto trasmesso al sistema informativo SINTAI di ISPRA. Tali informazioni riguardano quanto segue:
 - a) **la quantità e la qualità delle acque affinate erogate conformemente al presente decreto;**
 - b) **la percentuale di acque affinate su tutto il territorio nazionale erogate in conformità del presente decreto rispetto al volume totale delle acque reflue urbane o industriali trattate, ove tali dati siano disponibili;**
 - c) **le autorizzazioni concesse o modificate in conformità del presente decreto, comprese le condizioni stabilite dalle autorità competenti a norma dell'articolo 10, comma 3;**
 - d) **i risultati dei controlli di conformità** svolti a norma dell'articolo 10, comma 1;
 - e) **i punti di contatto designati** a norma dell'articolo 18, comma 1.
2. **Le informazioni di cui al comma 1 sono aggiornate almeno ogni due anni.**
3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica **provvede affinché la decisione adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 6, sia resa pubblica online o con altri mezzi.**

Articolo 17

Informazioni relative al controllo dell'attuazione del riutilizzo

1. Le Regioni o le province autonome, per il tramite dei sistemi informativi SINTAI di ISPRA, trasmettono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nei formati definiti a livello nazionale mediante il coordinamento dell'ISPRA e, ove necessario, conformi agli standard comunitari e con cadenza annuale, i dati conoscitivi e le informazioni relative all'attuazione del presente decreto, anche sulla base delle verifiche effettuate ai sensi degli articoli 5 e 10, secondo le modalità indicate nell'articolo 75, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle informazioni presenti nel SIGRIAN gestito dal CREA.
2. **Fatte salve le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE**, le Regioni e le province autonome, avvalendosi anche, per il riuso irriguo, delle informazioni contenute in SIGRIAN gestito da CREA, mettono a disposizione del sistema informativo SINTAI di ISPRA le seguenti tipologie di informazioni: a) **entro il 26 giugno 2026, e aggiornati successivamente ogni sei anni, una serie di dati contenente le informazioni sui risultati della verifica della conformità effettuata a norma dell'articolo 10 del presente decreto e le altre informazioni che devono essere rese disponibili al pubblico, online o con altri mezzi**, in conformità all'articolo 16 del presente decreto; b) **su base annua, una serie di dati contenente le informazioni sui casi di mancata conformità alle condizioni stabilite nell'autorizzazione che sono state raccolte conformemente all'articolo 8, comma 2, del presente decreto, nonché le informazioni sulle misure adottate in conformità all'articolo 10, comma 2, del presente decreto**; c) **le informazioni e i dati di cui al comma 1, da rendere disponibili alla Commissione europea, all'Agenzia europea dell'ambiente e al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie**; d) dati relativi all'uso irriguo delle acque affinate, ove disponibili (estensione aree agricole irrigate; tipologie di colture irrigate, produzione).
3. L'ISPRA recepisce i requisiti per quanto riguarda gli indicatori, le carte di insieme a livello di Unione, anche in merito alle relazioni degli Stati membri, pubblicate e aggiornate in un quadro d'insieme dall'Agenzia europea dell'ambiente ad intervalli periodici o su richiesta della Commissione.

Articolo 18

Cooperazione tra Stati membri

1. Per tutti gli aspetti connessi alla rilevanza transfrontaliera del riutilizzo delle acque il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica **designa un punto di contatto ai fini della cooperazione con i punti di contatto e le autorità competenti degli altri Stati membri, se del caso, o ricorre a strutture esistenti istituite in virtù di accordi internazionali**, dandone pronta notifica alla Commissione europea e comunicazione alle Regioni, alle Province autonome, alle Autorità di bacino distrettuali pertinenti.
2. **Il ruolo dei punti di contatto o delle strutture esistenti consiste: a) nel ricevere e trasmettere richieste di assistenza; b) nell'offrire assistenza, su richiesta; e c) nel coordinare la comunicazione tra autorità competenti. Prima di concedere l'autorizzazione, le autorità competenti scambiano informazioni in merito alle condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, con il punto di contatto dello Stato membro in cui sono destinate a essere utilizzate le acque affinate.**
3. I punti di contatto **rispondono alle richieste di assistenza senza indebito ritardo.**

Articolo 19

Disposizioni di salvaguardia

1. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono alle finalità del presente decreto in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

Articolo 20

Norme transitorie e finali

1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185, rimangono valide fino alla naturale scadenza e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore del regolamento UE 741/2020 (26 giugno 2025).
2. I progetti pilota e le sperimentazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospesi e devono adeguarsi al presente decreto. Conseguentemente le produzioni delle aree agricole inserite nella sperimentazione non sono commerciabili.
3. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185.

ALLEGATO I
UTILIZZI E PRESCRIZIONI MINIME

Sezione 1

Utilizzi delle acque affinate

Parte A: usi irrigui in agricoltura ⁽¹⁾

Per uso irriguo in agricoltura s'intende l'irrigazione dei seguenti tipi di colture:

- *Colture alimentari da consumare crude, ossia colture destinate al consumo umano a uno stato crudo o non lavorato;*
- *Colture alimentari trasformate, ossia colture i cui prodotti sono destinati al consumo umano dopo un processo di trasformazione (cottura o lavorazione industriale);*
- *Colture per alimentazione animale (pascoli e colture da foraggio);*
- *Colture non alimentari, ossia colture i cui prodotti non sono destinati al consumo umano (da fibra, da sementi, da energia, da ornamento, per tappeto erboso).*

Parte B: riutilizzo a fini industriali

Per riutilizzo a fini industriali s'intende:

- Acque antincendio; *
- Acque di processo; *
- Acque di lavaggio; *
- Acque per i cicli termici dei processi industriali; *

**ad esclusione degli usi che comportano un contatto diretto tra le acque affinate e i prodotti alimentari, farmaceutici e cosmetici.*

Parte C: riutilizzo a fini civili

Per riutilizzo a fini civili s'intende:

- Lavaggio delle strade nei centri urbani;
- Irrigazione del verde pubblico e privato;
- Alimentazione dei sistemi di riscaldamento o raffreddamento;
- Alimentazione di reti duali di adduzione, separate da quelle di acque potabili, con esclusione dell'utilizzazione diretta di tale acqua negli edifici ad uso civile, ad eccezione degli impianti di scarico nei servizi igienici;
- Lavaggio automobili;
- Aree verdi e servizi igienici di impianti sportivi (campi da golf, campi da calcio ecc.);
- Fontane ornamentali.

Parte D: riutilizzo a fini ambientali

- Regolazione del flusso di corsi d'acqua che presentano lunghi periodi di secca nel corso dell'anno e portate critiche inferiori al deflusso minimo vitale o flusso ecologico;
- Alimentazione, ripristino o miglioramento dei sistemi delle aree umide ed habitat naturali;
- Recupero dei corsi d'acqua caratterizzati da uno stato qualitativo non buono secondo la DQA
- Alimentazione di stagni, maceri, piccole pozze e vasche di fitodepurazione-evapotraspirazione.
- Ricarica indiretta di falde acquifere non destinate al consumo di acqua potabile o comunque effettuata fuori dalla zona di rispetto così come disciplinata all'articolo 94 del d.lgs.

⁽¹⁾ corrispondente all'Allegato I, Sezione 1 del Regolamento (UE) 2020/741

- 152/2006, fatte salve le specifiche previste dal DM Ambiente n. 100/2016 e al d.lgs. sulle acque potabili di cui alla direttiva 2020/2184.

⁽²⁾ corrispondente all'Allegato I, Sezione 2, tabella 1 del Regolamento (UE) 2020/741

Sezione 2

Prescrizioni minime di qualità delle acque affinate per usi irrigui in agricoltura e controlli

Tabella 1. Classi di qualità delle acque affinate e tecniche di irrigazione e utilizzi agricoli consentiti ⁽²⁾

<i>Classe di qualità delle acque affinate</i>	<i>Categoria di coltura (*)</i>	<i>Tecniche di irrigazione</i>
A	<i>Colture alimentari da consumare crude la cui parte commestibile è a diretto contatto con le acque affinate e le piante da radice da consumare crude.</i>	<i>Tutte.</i>
B	<i>Colture alimentari da consumare crude la cui parte commestibile è prodotta al di sopra del livello del terreno e non è a diretto contatto con le acque affinate; colture alimentari trasformate; colture per alimentazione animale (pascolo e colture da foraggio); colture non alimentari.</i>	<i>Tutte</i>
C	<i>Colture alimentari da consumare crude la cui parte commestibile è prodotta al di sopra del livello del terreno e non è a diretto contatto con le acque affinate; colture alimentari trasformate; colture alimentari non trasformate, comprese le colture utilizzate per l'alimentazione di animali da latte o da carne.</i>	<i>Irrigazione a goccia (**) o altra tecnica di irrigazione che eviti il contatto diretto con la parte commestibile della coltura</i>
D	<i>Colture industriali, da energia e da sementi</i>	<i>Tutte le tecniche di irrigazione (***)</i>

- (*) *Se lo stesso tipo di coltura rientra in più categorie della Tabella 1, si applicano le prescrizioni della categoria più rigorosa.*
- (**) *L'irrigazione a goccia (o irrigazione localizzata) è un sistema di microirrigazione capace di somministrare acqua alle piante sotto forma di gocce o di sottili flussi d'acqua. L'acqua viene erogata a bassissima portata (2-20 L/ora) sul terreno o direttamente al di sotto della sua superficie da un sistema di tubi di plastica di piccolo diametro dotati di ugelli denominati "emettitori" o "gocciolatori"*
- (***) *Nel caso di tecniche di irrigazione che imitano la pioggia, occorre prestare particolare attenzione alla protezione della salute dei lavoratori o degli astanti. A tal fine si devono porre in essere le adeguate misure preventive.*

⁽²⁾ corrispondente all'Allegato I, Sezione 2, tabella 1 del Regolamento (UE) 2020/741

(a) Prescrizioni di qualità

Tabella 2. Classi di qualità e prescrizioni di qualità delle acque affinate a fini irrigui in agricoltura

Classe di qualità ⁽³⁾	Obiettivo Tecnologico indicativo ⁽³⁾	Prescrizioni di qualità									
		<i>E. coli</i> § (numero/100 mL) ⁽³⁾	<i>BOD</i> ₅ (mg/L <i>O</i> ₂) ⁽³⁾	<i>TSS</i> (mg/L) ⁽³⁾	<i>Torbidità</i> (NTU) ⁽³⁾	<i>Legionella spp.</i> § (ufc/L) ^(*) (3)	<i>Nematodi intestinali</i> § ^(**) (3)	<i>N</i> _{tot} (mg/L) ‡	<i>P</i> _{tot} (mg/L) ‡	Salinità (psu)***	Salmonella spp.
A	Trattamento secondario, terziario, filtrazione e disinfezione	≤ 10	≤10	≤10	≤5	≤ 1000	≤ 1 uovo /L	In conformità al d.lgs 152/2006 (tabella 2 ove applicabile, tabella 3, allegato 5, parte III)	In conformità al d.lgs 152/2006 (tabella 2 ove applicabile, tabella 3, allegato 5, parte III)	≤10	assente
B	Trattamento secondario, terziario e disinfezione	≤ 100	In conformità alla direttiva 91/271/CE (allegato I, tabella 1)	In conformità alla direttiva 91/271/CE (allegato I, tabella 1)	-	≤ 1000	≤ 1 uovo /L			≤10	assente
C	Trattamento secondario, terziario e disinfezione	≤ 1000			-	≤ 1000	≤ 1 uovo /L			≤10	assente
D	Trattamento secondario, terziario e disinfezione	≤10.000			—	≤ 1000	≤ 1 uovo /L			≤10	assente

* *Legionella spp.*: se vi è rischio di diffusione per via aerea;

** Uova di elminti: per irrigazione di pascoli o colture da foraggio;

§ I valori indicati per *E. coli*, *Legionella spp.* e nematodi intestinali sono rispettati in almeno il 90 % dei campioni; nessuno dei valori dei campioni eccede la deviazione massima ammissibile di 1 unità logaritmica rispetto al valore indicato per *E. coli* e *Legionella spp.* e il 100 % del valore indicato per i nematodi intestinali;

° Per il parametro Salmonella il valore limite è da riferirsi al 100% dei campioni;

*** Valore standard da valutare a seconda del tipo di terreno e coltura nel piano di gestione dei rischi;

‡ Per lo stoccaggio in invasi e il rilascio in canali irrigui permeabili i limiti applicabili sono pari a 10 mg/l per *N*_{tot} e 1 mg/L per *P*_{tot}: valori più restrittivi possono essere definiti in funzione del piano di gestione dei rischi

⁽³⁾ corrispondente all'Allegato I, Sezione 2, tabella 2 del Regolamento (UE) 2020/741

(b) Monitoraggio e controllo

Tabella 3. Frequenze minime delle attività di monitoraggio delle acque affinate a fini irrigui in agricoltura

Classe di qualità delle acque	Frequenze di monitoraggio									
	<i>E. coli</i> ⁽⁴⁾	<i>BOD</i> ₅ ⁽⁴⁾	<i>TSS</i> ⁽⁴⁾	<i>Torbidità</i> ⁽⁴⁾	<i>Legionella</i> spp. (ove applicabile) ^{*(4)}	<i>Nematodi intestinali</i> ⁽⁴⁾	<i>N</i> _{tot}	<i>P</i> _{tot}	Salinità	<i>Salmonella</i> spp.
<i>A</i>	Una volta alla settimana	Una volta alla settimana	Una volta alla settimana	Continuativo	Due volte al mese	Due volte al mese o come determinato dal gestore dell'impianto di affinamento in base al numero di uova presenti nelle acque reflue che entrano nell'impianto di affinamento	Una volta alla settimana o in conformità alla direttiva 91/271/CE	Una volta alla settimana o in conformità alla direttiva 91/271/CE	Due volte al mese	Due volte al mese
<i>B</i>	Una volta alla settimana	In conformità alla direttiva 91/271/CE	In conformità alla direttiva 91/271/CE	-					Due volte al mese	Due volte al mese
<i>C</i>	Due volte al mese			-					Due volte al mese	Due volte al mese
<i>D</i>	Due volte al mese			-					Due volte al mese	Due volte al mese

***In funzione della tecnica di irrigazione**

⁽⁴⁾ corrispondente all'Allegato I, Sezione 2, tabella 3 del Regolamento (UE) 2020/741

Sezione 3

Prescrizioni minime di qualità delle acque affinate per riutilizzo a fini industriali e controlli

(a) Prescrizioni di qualità

Tabella 4. Prescrizioni di qualità delle acque affinate per riutilizzo a fini industriali

Usi previsti	Obiettivo Tecnologico indicativo	<i>E. coli</i> (numero/100 mL)	Torbidità (NTU)	N _{tot} (mg/L) *	P _{tot} (mg/L) **	<i>Legionella spp.</i> (ufc/L)
In circuiti con rischio diretto di ingestione e contatto con la pelle	Trattamento secondario, terziario, filtrazione e disinfezione	≤10	≤5	(10,0)	(1, 0)	≤ 1000
In circuiti con rischio diretto di contatto con la pelle	Trattamento secondario, terziario e disinfezione	≤1000	-	(10,0)	(1, 0)	≤ 1000

*Applicabili nel solo caso di rilascio in corpi idrici o sul suolo: valori più restrittivi possono essere definiti in funzione del piano di gestione dei rischi.

(b) Monitoraggio e controllo

Tabella 5. Frequenze minime delle attività di monitoraggio delle acque affinate a fini industriali

Usi previsti	<i>E. coli</i>	Torbidità	<i>Legionella spp.</i>
In circuiti con rischio diretto di ingestione e contatto con la pelle	4 volte/anno	In continuo	4 volte/anno
In circuiti con rischio diretto di contatto con la pelle	4 volte/anno	-	4 volte/anno

Sezione 4
Prescrizioni minime di qualità delle acque affinate per riutilizzo a fini civili e controlli

(a) Prescrizioni di qualità

Tabella 6. Prescrizioni di qualità delle acque affinate per usi civili

Usi previsti (Sezione I parte C presente allegato)	Obiettivo tecnologico indicativo	E.coli (numero/100 mL)	Legionella spp. (ufc/L)	Torbidità (NTU)	BOD ₅ (mg/L O ₂)	N _{tot} (mg/L) *	P _{tot} (mg/L) *
Lavaggio delle strade nei centri urbani	Trattamento secondario, terziario e disinfezione	≤ 1000	≤ 1000	-	-		
Irrigazione verde pubblico e privato	Trattamento secondario, terziario e disinfezione	≤ 1000	≤ 1000	≤ 5	In conformità alla direttiva 91/271/CE	In analogia con la tabella 2, ove previsto, tabella 3 allegato 5, parte III d.lgs 152/2006	In analogia con la tabella 2, ove previsto, tabella 3 allegato 5, parte III d.lgs 152/2006
Alimentazione dei sistemi di riscaldamento o raffreddamento	Trattamento secondario e disinfezione	≤ 10000	≤ 10000	-	-	-	-
Alimentazione di reti duali di adduzione	Trattamento secondario e disinfezione	≤ 10000	≤ 10000	≤ 5	-	-	-
Lavaggio automobili	Trattamento secondario, terziario e disinfezione	≤ 1000	≤ 1000	-	-	In analogia con la tabella 2, ove previsto, tabella 3 allegato 5, parte III d.lgs 152/2006	In analogia con la tabella 2, ove previsto, tabella 3 allegato 5, parte III d.lgs 152/2006
Aree verdi e servizi igienici di impianti sportivi (campi da golf, campi da calcio ecc.)	Trattamento secondario, terziario e disinfezione	≤ 1000	≤ 1000	≤ 5	-	In analogia con la tabella 2, ove previsto, tabella 3 allegato 5, parte III d.lgs 152/2006	In analogia con la tabella 2, ove previsto, tabella 3 allegato 5, parte III d.lgs 152/2006
Fontane ornamentali	Trattamento secondario, terziario e disinfezione	≤ 1000	≤ 1000	≤ 5	?	In analogia con la tabella 2, ove previsto, tabella 3 allegato 5, parte III d.lgs 152/2006	In analogia con la tabella 2, ove previsto, tabella 3 allegato 5, parte III d.lgs 152/2006

*Applicabili nel solo caso di rilascio in corpi idrici o sul suolo: valori più restrittivi possono essere definiti in funzione del piano di gestione dei rischi.

(b) Monitoraggio e controllo

Tabella 7. Frequenze minime delle attività di monitoraggio delle acque affinate a fini civili

Usi previsti (Sezione I parte C presente allegato)	E.coli	Legionella spp.	Torbidità	BOD ₅	N _{tot}	P _{tot}
Lavaggio delle strade nei centri urbani	5 volte/anno	5 volte/anno	-	-		
Irrigazione verde pubblico e privato	5 volte/anno	5 volte/anno	In continuo	In conformità alla direttiva 91/271/CE	In conformità al d.lgs 152/2006 (tabella 2 o 3, allegato 5, parte III)	In conformità al d.lgs 152/2006 (tabella 2 o 3, allegato 5, parte III)
Alimentazione dei sistemi di riscaldamento o raffreddamento	4 volte/anno	4 volte/anno	-	-	-	-
Alimentazione di reti duali di adduzione	4 volte/anno	4 volte/anno	In continuo	-	-	-
Lavaggio automobili	5 volte/anno	5 volte/anno	-	-	In conformità al d.lgs 152/2006 (tabella 2 o 3, allegato 5, parte III)	In conformità al d.lgs 152/2006 (tabella 2 o 3, allegato 5, parte III)
Aree verdi e servizi igienici di impianti sportivi (campi da golf, campi da calcio ecc.)	5 volte/anno	5 volte/anno	In continuo	-	In conformità al d.lgs 152/2006 (tabella 2 o 3, allegato 5, parte III)	In conformità al d.lgs 152/2006 (tabella 2 o 3, allegato 5, parte III)
Fontane ornamentali	5 volte/anno	5 volte/anno	In continuo	?	In conformità al d.lgs 152/2006 (tabella 2 o 3, allegato 5, parte III)	In conformità al d.lgs 152/2006 (tabella 2 o 3, allegato 5, parte III)

Sezione 5

Prescrizioni minime di qualità delle acque affinate per riutilizzo a fini ambientali e controlli

(a) Prescrizioni di qualità

Tabella 8. Prescrizioni di qualità delle acque affinate per usi ambientali

Usi previsti (Sezione I parte D presente allegato)	Obiettivo tecnologico indicativo	<i>E. coli</i> (numero/100 mL)	Torbidità (NTU)	TSS (mg/L)	BOD ₅ (mg/L O ₂)	N _{tot} (mg/L)* [‡]	P _{tot} (mg/L)* [‡]
Alimentazione aree umide ed habitat naturali	Trattamento secondario, terziario e disinfezione	≤ 5000	≤ 5	In conformità alla direttiva 91/271/CE	In conformità alla direttiva 91/271/CE	10.0 In analogia al d.lgs 152/2006 (tabella 2 , allegato 5, parte III)	1.0 In analogia al d.lgs 152/2006 (tabella 2 allegato 5, parte III)
Regolazione flusso corsi d'acqua che presentano periodi di secca nell'anno	Trattamento secondario, terziario e disinfezione	≤ 5000	≤ 5				
Recupero corsi d'acqua in cattivo stato qualitativo	Trattamento secondario, terziario e disinfezione	≤ 5000	≤ 5				
Alimentazione di stagni, maceri e piccole pozze vasche di fitodepurazione-evapotraspirazione	Trattamento secondario e disinfezione	?	-	-	-	-	-
Ricarica indiretta delle falde acquifere per uso non potabile o lontano dalle zone di rispetto delle captazioni potabili (almeno 1 anno di tempo di transito)	Trattamento secondario, terziario e disinfezione	?	?	?	?	6.0	0.5

* valori più restrittivi sono applicabili in funzione dello stato ambientale dei corpi idrici collegati e del piano di gestione dei rischi.

(b) Monitoraggio e controllo**Tabella 9.** Frequenze minime delle attività di monitoraggio delle acque affinate a fini ambientali

Usi previsti nella Sezione I parte D presente allegato	<i>E. coli</i>	Torbidità	TSS	BOD ₅	N _{tot}	P _{tot}
Aree umide ed habitat naturali	4 volte/anno	In continuo	In conformità alla direttiva 91/271/CE	In conformità alla direttiva 91/271/CE	In conformità al d.lgs 152/2006 (tabella 2, allegato 5, parte III)	In conformità al d.lgs 152/2006 (tabella 2, allegato 5, parte III)
Regolazione flusso corsi d'acqua che presentano periodi di secca nell'anno	4 volte/anno	In continuo				
Recupero corsi d'acqua in cattivo stato qualitativo	4 volte/anno	In continuo				
Alimentazione di stagni, maceri e piccole pozze vasche di fitodepurazione-evapotraspirazione	4 volte/anno	-	-	-	-	-
Ricarica indiretta delle falde acquifere per uso non potabile o lontano dalle zone di rispetto delle captazioni potabili (almeno 1 anno di tempo di transito)	4 volte/anno	In continuo	?	?	In conformità al d.lgs 152/2006 (tabella 2, allegato 5, parte III)	In conformità al d.lgs 152/2006 (tabella 2, allegato 5, parte III)

Sezione 6⁽⁵⁾

Validazione per gli impianti di affinamento

Il controllo di validazione deve essere effettuato prima che un nuovo impianto di affinamento sia messo in funzione.

Il controllo di validazione deve essere sempre effettuato in caso di miglioramento dell'apparecchiatura, o di aggiunta di nuovi processi o apparecchiature.

Il controllo di validazione è eseguito per la classe di qualità delle acque affinate cui si applicano le prescrizioni più rigorose, per valutare se gli obiettivi prestazionali (riduzione di log10) sono rispettati. Il controllo di validazione comporta il monitoraggio dei microrganismi indicatori associati con ciascun gruppo di agenti patogeni, vale a dire batteri, virus e protozoi. Gli obiettivi prestazionali (riduzione di log10) per il controllo di validazione relativo ai microrganismi indicatori selezionati (di cui alla tabella 10) sono soddisfatti al punto di conformità, considerando le concentrazioni di acque reflue grezze che entrano nell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane. Almeno il 90 % dei campioni di validazione deve raggiungere o superare gli obiettivi prestazionali.

Se un indicatore biologico non è presente in quantità sufficiente nelle acque reflue non trattate per ottenere la riduzione di log10, implica l'assenza di tale indicatore biologico nelle acque affinate e che i requisiti della validazione sono rispettati.

I metodi di analisi per il controllo di validazione sono convalidati e documentati in conformità della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Tabella 10. Monitoraggio a fini di validazione delle acque affinate

Classe di qualità delle acque	Microrganismi indicatori	Obiettivi prestazionali (riduzione di log10)
A	<i>E. coli</i>	$\geq 5,0$
	<i>Colifagi somatici</i>	$\geq 6,0$
	<i>Spore di Clostridium perfringens</i>	$\geq 5,0$

⁽⁵⁾corrispondente all'Allegato I, Sezione 2, tabella 4 del Regolamento (UE) 2020/741

ALLEGATO II
PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI AL RIUTILIZZO DELL'ACQUA

Sezione 1
Principali elementi della gestione dei rischi

La gestione dei rischi comprende l'individuazione e la gestione proattiva dei rischi al fine di assicurare che le acque affinate siano utilizzate e gestite in maniera sicura e che non ci sia rischio per l'ambiente o per la salute umana o animale. A tal fine è istituito un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua sulla base degli elementi seguenti:⁽⁶⁾

A)	Descrizione del sistema di riutilizzo delle acque	Una descrizione dettagliata del sistema è il punto di partenza per la caratterizzazione completa dell'intero sistema di riutilizzo delle acque ed ha inizio con l'individuazione del confine di sistema che deve includere il punto di ingresso delle acque reflue urbane e/o industriali nell'impianto di trattamento delle acque reflue e/o nell'impianto di affinamento e gli usi finali delle acque affinate. Deve prevedere una descrizione dettagliata dell'impianto di trattamento e/o affinamento e di qualsiasi infrastruttura relativa a pompaggio, stoccaggio e distribuzione entro il confine di sistema individuato. Per raccogliere i dati necessari per la valutazione del rischio, la descrizione del sistema deve comprendere anche una caratterizzazione della qualità dell'acqua per le sorgenti di acque reflue in ingresso all'impianto di trattamento delle acque reflue e/o all'impianto di affinamento, <i>le fasi di trattamento e/o affinamento e le relative tecnologie utilizzate presso l'impianto di affinamento, l'utilizzo finale previsto, il luogo e il periodo di utilizzo (ad esempio utilizzo temporaneo o ad hoc), le tecniche di irrigazione, il tipo di coltura, le altre fonti idriche se sono previste miscelazioni e i volumi di acque affinate da erogare</i> ⁽⁶⁾ . A ciò si aggiunge una descrizione delle matrici ambientali circostanti (suolo, acque sotterranee e superficiali, ecosistemi).
B)	Attori e ruoli	Tutti gli attori coinvolti e i loro ruoli e responsabilità devono essere identificati per ciascun elemento del sistema di riutilizzo dell'acqua. Ciò deve includere gli attori

⁽⁶⁾ corrispondente all'Allegato II, parte A, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2020/741

⁽⁷⁾ corrispondente all'Allegato II, parte A, paragrafo 5 del Regolamento (UE) 2020/741

⁽⁸⁾ corrispondente all'Allegato II, parte B, paragrafo 6 del Regolamento (UE) 2020/741

		responsabili della (i) gestione dell'impianto di affinamento, (ii) del trasporto e dello stoccaggio, se del caso, e (iii) dell'utilizzo finale. Devono includere anche eventuali autorità o organismi pertinenti (ad esempio autorità idriche, autorità sanitarie pubbliche, autorità ambientali) o altri soggetti come associazioni di agricoltori e consorzi di irrigatori.
C)	Identificazione dei pericoli e ambienti e popolazioni a rischio	Devono essere individuati tutti gli eventuali pericoli (inquinanti e patogeni) o eventi pericolosi (mancati trattamenti, fuoriuscite accidentali, contaminazioni) che hanno origine dal sistema di riutilizzo dell'acqua e possono rappresentare un rischio per la salute pubblica e/o l'ambiente. Devono essere caratterizzate le potenziali vie di esposizione per ciascun pericolo per i recettori umani, animali o ambientali identificati (popolazioni e ambienti esposti). Questi elementi sono necessari per poter valutare successivamente i rischi per la salute e l'ambiente.
D)	Metodi di valutazione del rischio sanitario e ambientale	La valutazione del rischio ambientale e sanitario deve essere condotta tenendo conto dei pericoli precedentemente identificati (individualmente o in gruppi) e degli eventi pericolosi, delle potenziali vie di esposizione e dei recettori identificati all'interno del sistema di riutilizzo dell'acqua. La valutazione del rischio può essere condotta con metodi qualitativi o semiquantitativi. La valutazione qualitativa del rischio è suggerita come la metodologia più appropriata ed economicamente fattibile. La valutazione quantitativa del rischio potrebbe essere utilizzata per progetti ad alto rischio e quando sono disponibili dati sufficienti per la loro attuazione. La valutazione del rischio per la salute valuta qualsiasi rischio per la salute umana e animale, mentre la valutazione del rischio ambientale mira a determinare se i contaminanti identificati nell'acqua affinata influiscono sullo stato di qualità delle matrici ambientali.

⁽⁶⁾ corrispondente all'Allegato II, parte A, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2020/741

⁽⁷⁾ corrispondente all'Allegato II, parte A, paragrafo 5 del Regolamento (UE) 2020/741

⁽⁸⁾ corrispondente all'Allegato II, parte B, paragrafo 6 del Regolamento (UE) 2020/741

	1 ⁽⁷⁾	<i>La valutazione dei rischi ambientali comprende tutti gli aspetti seguenti:</i>	<i>a) la conferma della natura dei pericoli, compresa, se del caso, la previsione del livello senza effetto;</i> <i>b) la valutazione del grado potenziale di esposizione;</i> <i>c) la caratterizzazione dei rischi.</i>
	2 ⁽⁷⁾	<i>La valutazione dei rischi per la salute umana e animale comprende tutti gli aspetti seguenti:</i>	<i>a) la conferma della natura dei pericoli, compresa, se del caso, la relazione dose-risposta;</i> <i>b) la valutazione del grado potenziale di esposizione;</i> <i>c) la caratterizzazione del rischio.</i>
	3 ⁽⁷⁾	<i>Nella valutazione del rischio sono tenuti in considerazione, come minimo, i seguenti obblighi e prescrizioni:</i>	<i>a) la prescrizione di ridurre e prevenire l'inquinamento delle acque causato da nitrati, ai sensi della direttiva 91/676/CEE;</i> <i>b) l'obbligo che le aree protette di acqua destinate al consumo umano rispettino le prescrizioni della direttiva 2020/2184;</i> <i>c) la prescrizione di soddisfare gli obiettivi ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE;</i> <i>d) la prescrizione di prevenire l'inquinamento delle acque sotterranee, ai sensi della direttiva 2006/118/CE;</i> <i>e) la prescrizione di soddisfare gli standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti di cui alla direttiva 2008/105/CE;</i> <i>f) la prescrizione di rispettare gli standard di qualità ambientale per gli inquinanti rilevanti a livello nazionale, vale a dire inquinanti specifici dei bacini idrografici, di cui alla direttiva 2000/60/CE;</i>

⁽⁶⁾ corrispondente all'Allegato II, parte A, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2020/741

⁽⁷⁾ corrispondente all'Allegato II, parte A, paragrafo 5 del Regolamento (UE) 2020/741

⁽⁸⁾ corrispondente all'Allegato II, parte B, paragrafo 6 del Regolamento (UE) 2020/741

			<p><i>g) la prescrizione di soddisfare gli standard di qualità delle acque di balneazione di cui alla direttiva 2006/7/CE;</i></p> <p><i>h) le prescrizioni concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, ai sensi della direttiva 86/278/CEE;</i></p> <p><i>i) le prescrizioni in materia di igiene dei prodotti alimentari stabilite dal regolamento (CE) n. 852/2004 e gli orientamenti forniti nella comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti per la gestione dei rischi microbiologici nei prodotti ortofrutticoli freschi a livello di produzione primaria mediante una corretta igiene;</i></p> <p><i>j) le prescrizioni per l'igiene dei mangimi stabilite dal regolamento (CE) n. 183/2005;</i></p> <p><i>k) la prescrizione di rispettare i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005;</i></p> <p><i>l) la prescrizione di rispettare i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006;</i></p> <p><i>m) le prescrizioni relative ai livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di cui al regolamento (CE) n. 396/2005;</i></p> <p><i>n) le prescrizioni in materia di salute degli animali di cui ai regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (UE) n. 142/2011.</i></p>
	4 ⁽⁸⁾	<p><i>L'autorità competente può decidere di prendere in considerazione ulteriori prescrizioni per la qualità e il</i></p>	<p><i>In base all'esito della valutazione del rischio di cui alla lettera d) del presente allegato, tali prescrizioni supplementari possono in particolare riguardare:</i></p> <p><i>a) i metalli pesanti;</i></p>

⁽⁶⁾ corrispondente all'Allegato II, parte A, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2020/741

⁽⁷⁾ corrispondente all'Allegato II, parte A, paragrafo 5 del Regolamento (UE) 2020/741

⁽⁸⁾ corrispondente all'Allegato II, parte B, paragrafo 6 del Regolamento (UE) 2020/741

		<p><i>monitoraggio dell'acqua, che si aggiungono a quelle indicate nell'allegato I, ove necessario e opportuno per garantire un livello adeguato di protezione dell'ambiente e della salute umana e animale, in particolare quando vi sono chiare prove scientifiche del fatto che i rischi derivino dalle acque affinate e non da altre fonti.</i></p>	<p><i>b) gli antiparassitari;</i></p> <p><i>c) i sottoprodotti di disinfezione;</i></p> <p><i>d) i medicinali;</i></p> <p><i>e) altre sostanze che destano crescente preoccupazione, tra cui i microinquinanti e le microplastiche;</i></p> <p><i>f) la resistenza agli agenti antimicrobici.</i></p>
--	--	---	---

⁽⁶⁾ corrispondente all'Allegato II, parte A, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2020/741

⁽⁷⁾ corrispondente all'Allegato II, parte A, paragrafo 5 del Regolamento (UE) 2020/741

⁽⁸⁾ corrispondente all'Allegato II, parte B, paragrafo 6 del Regolamento (UE) 2020/741

Sezione 2

Misure preventive

All'interno del piano di gestione dei rischi, dopo avere individuato i rischi connessi al riutilizzo dell'acqua, è necessario individuare le relative misure di prevenzione e barriere che sono già in atto o che dovrebbero essere adottate per limitare i rischi in modo che tutti i rischi individuati possano essere adeguatamente gestiti. A tal fine il piano di gestione dei rischi deve comprendere gli elementi seguenti.⁽⁹⁾

E)	Misure preventive	<p>Devono essere individuate le misure preventive e le barriere applicabili al sistema di riutilizzo dell'acqua, per rimuovere o ridurre a un livello accettabile i rischi derivanti dai pericoli identificati nel piano di gestione dei rischi.</p> <p><i>Le misure preventive sono trattamenti, azioni o procedure, già attuate o individuate durante la valutazione del rischio, che possono essere applicate in diverse parti del sistema di riutilizzo delle acque. Tali misure di prevenzione possono comprendere: ⁽⁹⁾</i></p> <p><i>a) il controllo dell'accesso;</i></p> <p><i>b) misure supplementari di disinfezione o di eliminazione degli inquinanti;</i></p> <p><i>c) tecnologie specifiche di irrigazione che attenuano il rischio di formazione di aerosol (ad esempio irrigazione a goccia);</i></p> <p><i>d) prescrizioni specifiche per l'irrigazione a pioggia (ad esempio velocità massima del vento, distanza tra l'impianto di irrigazione a pioggia e le aree sensibili);</i></p> <p><i>e) prescrizioni specifiche per i campi agricoli (ad esempio inclinazione del terreno, saturazione idrica del suolo e zone carsiche);</i></p> <p><i>f) il sostegno alla soppressione degli agenti patogeni prima della raccolta;</i></p> <p><i>g) la definizione di distanze minime di sicurezza (ad esempio rispetto alle acque superficiali, comprese le sorgenti destinate alla zootecnia, o ad attività quali l'acquacoltura, la piscicoltura, la molluschicoltura, il nuoto e altre attività acquatiche);</i></p> <p><i>h) pannelli segnaletici presso i siti di irrigazione indicanti l'utilizzo di acqua affinata e non potabile.</i></p>
-----------	--------------------------	--

⁽⁹⁾corrispondente all'Allegato II, parte C, paragrafo 7 del Regolamento (UE) 2020/741

F)	Sistemi di controllo qualità e monitoraggio ambientale	I sistemi di controllo qualità e monitoraggio ambientale devono comprendere tutte le attività di monitoraggio previste per il sistema di riutilizzo delle acque: individuazione di procedure e protocolli per il controllo della qualità del sistema e per il sistema di monitoraggio ambientale. I programmi di monitoraggio operativo e ambientale forniscono garanzie di adeguate prestazioni del sistema ai lavoratori, al pubblico e alle autorità. Devono includere protocolli, programmi e procedure almeno per le prescrizioni di qualità e per i requisiti sul monitoraggio di cui all'allegato I per le acque affinate a fini irrigui in agricoltura, per le acque affinate a fini industriali, per le acque affinate a fini civili, per le acque affinate a fini ambientali.
G)	Gestione e coordinamento delle emergenze	La gestione e il coordinamento delle emergenze comprendono protocolli gestionali, di emergenza e di comunicazione. Questi programmi costituiscono la base per una comunicazione efficace tra la parte o le parti responsabili di un piano di gestione del rischio e gli attori coinvolti. In particolare, il coordinamento deve includere i protocolli su come le informazioni saranno comunicate tra gli attori, le procedure per la segnalazione di incidenti ed emergenze, le procedure di notifica, le fonti di informazione e i processi di consultazione.

⁽⁹⁾corrispondente all'Allegato II, parte C, paragrafo 7 del Regolamento (UE) 2020/741

Sezione 3

Criteri minimi per la redazione di un Piano di gestione dei rischi

Sulla base delle Linee Guida pubblicate dalla Commissione Europea sulla GU 298/1 del 5/8/2022 e delle successive specifiche tecniche degli elementi chiave della gestione del rischio sviluppati in ambito comunitario, si descrivono i criteri procedurali per la redazione di un Piano di gestione dei rischi (PGR) connessi al riutilizzo delle acque affinate, criteri che anticipano le linee guida nazionali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Piano di Gestione dei Rischi (PGR)

La gestione del rischio relativa alla produzione, distribuzione, stoccaggio e utilizzo delle acque affinate si attua attraverso l'elaborazione del piano di gestione dei rischi che definisce il confine di sistema; individua, descrive e valuta i principali elementi della gestione dei rischi di cui alla sezione 1 dell'allegato II e le relative misure di prevenzione e barriere di cui alla sezione 2 dell'allegato II ed individua altresì in maniera chiara e univoca i ruoli e le responsabilità delle parti responsabili e degli utilizzatori finali, già individuati o da individuare.

I soggetti coinvolti

Il gestore dell'impianto di affinamento è il soggetto coinvolto nel sistema di riutilizzo dell'acqua che elabora e presenta all'autorità competente il piano di gestione dei rischi di cui all'articolo 6.

Al momento di redigere il PGR possono verificarsi le seguenti condizioni:

1. **le parti responsabili e gli utilizzatori finali sono già identificati:** Il gestore dell'impianto di affinamento consulta le parti responsabili e gli utilizzatori finali e, in maniera collegiale, redigono il PGR, ciascuno per le parti del sistema di riutilizzo dell'acqua di propria competenza. Il gestore dell'impianto di affinamento, allineandosi alle richieste e alle esigenze delle altre parti responsabili e degli utilizzatori finali, dichiara le destinazioni d'uso dell'acqua affinata e, se destinata ad usi irrigui in agricoltura, anche le sue classi di qualità.
2. **le altre parti responsabili e/o gli utilizzatori finali non sono stati ancora pienamente identificati:** il gestore dell'impianto di affinamento, sulla base delle pratiche agricole o delle colture più comuni o delle tipologie industriali prevalenti nell'area servita dall'impianto o delle caratteristiche ambientali circostanti, dichiara le destinazioni d'uso dell'acqua affinata e, se destinata ad usi irrigui in agricoltura, anche le sue classi di qualità, conformemente all'allegato I. Successivamente alla presentazione del PGR all'autorità competente da parte del gestore dell'impianto di affinamento, le altre parti responsabili e/o gli utilizzatori finali, integrano il suddetto piano con la gestione dei rischi relativa alle parti del sistema di riutilizzo dell'acqua di propria competenza.

Le autorità che approvano il PGR sono le regioni e province autonome e i soggetti da esse delegati. Le regioni e le province autonome disciplinano le modalità di approvazione del piano e possono avvalersi, durante la fase istruttoria, delle autorità aventi competenze in materia sanitaria e ambientale.

Il PGR e la domanda per l'autorizzazione

Il piano di gestione dei rischi costituisce parte integrante del processo volto al rilascio, al rinnovo o ad una modifica dell'autorizzazione a produrre e consegnare al punto di conformità acque affinate. La domanda per l'autorizzazione e il piano di gestione dei rischi vengono presentati dal gestore dell'impianto di affinamento all'autorità competente nello stesso momento o in momenti diversi. L'approvazione del PGR è condizione indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione e per il

rinnovo o una modifica dell'autorizzazione esistente, che deve avvenire non oltre 60 giorni dall'approvazione del suddetto piano.

Contenuti del Piano di Gestione dei Rischi

Il PGR deve contenere almeno i seguenti elementi della gestione del rischio (**Key Risk Management**) così ripartiti:

Elementi chiave:

- KRM1: descrizione dell'intero sistema di riutilizzo dell'acqua, dal punto di ingresso nell'impianto di affinamento fino all'utilizzo finale;
- KRM2: identificazione di tutti i soggetti coinvolti nel sistema di riutilizzo dell'acqua, compresi i loro ruoli e responsabilità;
- KRM3: identificazione dei potenziali pericoli (es. patogeni e inquinanti) e dei potenziali eventi pericolosi (es. errori di affinamento) associati sistema di riutilizzo dell'acqua;
- KRM4: Identificazione degli ambienti a rischio, dei gruppi esposti e delle vie di esposizione per ciascun pericolo ed evento pericoloso precedentemente individuato al fine di poter valutare i rischi per la salute umana e animale e per l'ambiente;
- KRM5: valutazione del rischio ambientale e sanitario tenendo conto dei pericoli e degli eventi pericolosi, degli ambienti a rischio, dei gruppi esposti e delle potenziali vie di esposizione precedentemente identificati.

Prescrizioni supplementari:

- KRM6: possibilità di identificare ulteriori requisiti di monitoraggio e di qualità dell'acqua per le sostanze individuate nell'Allegato II, parte B, paragrafo 6 del Regolamento (UE) 2020/741 (metalli pesanti; antiparassitari; sottoprodotti di disinfezione, medicinali, microinquinanti e microplastiche).

Misure preventive:

- KRM7: identificazione di misure preventive o barriere (aggiuntive o già in atto) che devono essere applicate a parti del sistema di riutilizzo dell'acqua, per mitigare i rischi precedentemente identificati;
- KRM8: Identificazione delle misure di controllo della qualità, compresi i protocolli per il monitoraggio dell'acqua affinata e i programmi di manutenzione delle apparecchiature, per garantire l'efficacia dei processi di affinamento e le misure preventive adottate;
- KRM9: predisposizione di un sistema di monitoraggio ambientale per controllare il rilascio degli inquinanti identificati negli ambienti a rischio precedentemente individuati;
- KRM10: impostazione di protocolli per gestire incidenti ed emergenze;
- KRM11: impostazione di meccanismi di coordinamento e comunicazione tra i diversi soggetti coinvolti nel sistema di riutilizzo dell'acqua.

Sezione 4

Lista minima di inquinanti specifici o persistenti da considerare prioritariamente nella valutazione del rischio e nelle prescrizioni di controllo

Denominazione della sostanza	CAS
Alacloro	15972-60-8
Antracene	120-12-7
Atrazina	1912-24-9
Benzene	71-43-2
Difenileteri bromurati	32534-81-9
Cadmio e composti	7440-43-9
Tetracloruro di carbonio	56-23-5
Cloroalcani C10-13	85535-84-8
Clorfenvinfos	470-90-6
Clorpirifos (Clorpirifos etile)	2921-88-2
Antiparassitari del ciclodiene: Aldrin, Dieldrin, Endrin, Isodrin	309-00-2 60-57-1 72-20-8 465-73-6
DDT totale	
para-para-DDT	50-29-3
1,2-Dicloroetano	107-06-2
Diclorometano	75-09-2
Di(2-etilesil)ftalato (DEHP)	117-81-7
Diuron	330-54-1
Endosulfan	115-29-7
Fluorantene	206-44-0
Esaclorobenzene	118-74-1
Esaclorobutadiene	87-68-3
Esaclorocicloesano	608-73-1
Isoproturon	34123-59-6
Piombo e composti	7439-92-1
Mercurio e composti	7439-97-6
Naftalene	91-20-3
Nichel e composti	7440-02-0
Nonilfenoli (4-nonilfenolo)	84852-15-3
Ottifenoli ((4-(1,1',3,3'-tetrametilbutil)- fenolo))	140-66-9
Pentaclorobenzene	608-93-5
Pentaclorofenolo	87-86-5
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	
Benzo(a)pirene	50-32-8
Benzo(b)fluorantene	205-99-2
Benzo(k)fluorantene	207-08-9
Benzo(g,h,i)perilene	191-24-2
Indeno(1,2,3-cd)pirene	193-39-5
Simazina	122-34-9

Tetracloroetilene	127-18-4
Tricloroetilene	79-01-6
Tributilstagno	36643-28-4
Triclorobenzene	12002-48-1
Triclorometano	67-66-3
Trifluralin	1582-09-8
Dicofol	115-32-2
Acido perfluorottansolfonico e suoi sali (PFOS)	1763-23-1
Chinossifen	124495-18-7
Diossine e composti diossina-simili	
Aclonifen	74070-46-5
Bifenox	42576-02-3
Cibutrina	28159-98-0
Cipermetrina	52315-07-8
Diclorvos	62-73-7
Esabromociclododecano (HBCDD)	
Eptacloro ed eptacloro epossido	76-44-8 1024-57-3
Terbutrina	886-50-0
17 alfa-etinilestradiolo (EE2)	57-63-6
17 beta-estradiolo (E2)	50-28-2
Acetamiprid	135410-20-7/160430-64-8
Azitromicina	83905-01-5
Bifentrin	82657-04-3
Bisfenolo A	80-05-7
Carbamazepina	298-46-4
Claritromicina	81103-11-9
Clothianidin	210880-92-5
Deltametrina	52918-63-5
Diclofenac	15307-86-5/15307-79-6
Eritromicina	114-07-8
Esfenvalerate	66230-04-4
Estrone (E1)	53-16-7
Glifosato	1071-83-6
Ibuprofene	15687-27-1
Imidacloprid	138261-41-3/105827-78-9
Nicosulfuron	111991-09-4
Permetrina	52645-53-1
Sostanze per- e polifluoroalchiliche (PIFAS) *	
Argento e suoi composti	7440-22-4
Tiacloprid	111988-49-9
Thiamethoxam	153719-23-4
Triclosano	3380-34-5
Totale delle sostanze attive nei pesticidi, compresi i metaboliti rilevanti e i prodotti di degradazione e di reazione **	

* Questa voce raggruppa i seguenti composti, elencati con il numero CAS, il numero UE e il fattore di potenza relativa (RPF, Relative Potency Factor):

acido perfluorooottanoico (PFOA) (CAS 335-67-1, UE 206-397-9) (RPF 1), acido perfluorottano solfonico (PFOS) (CAS 1763-23-1, UE 217-179-8) (RPF 2), acido perfluoroesano solfonico (PFHxS) (CAS 355-46-4, UE 206-587-1) (RPF 0,6), acido perfluorononanoico (PFNA) (CAS 375-95-1, UE 206-801-3) (RPF 10), acido perfluorobutano solfonico (PFBS) (CAS 375-73-5, UE 206-793-1) (RPF 0,001), acido perfluoroesanoico (PFHxA) (CAS 307-24-4, UE 206-196-6) (RPF 0,01), acido perfluorobutanoico (PFBA) (CAS 375-22-4, UE 206-786-3) (RPF 0,05), acido perfluoropentanoico (PFPeA) (CAS 2706-90-3, UE 220-300-7) (RPF 0,03), acido perfluoropentano solfonico (PFPeS) (CAS 2706-91-4, UE 220-301-2) (RPF 0,3005), acido perfluorodecanoico (PFDA) (CAS 335-76-2, UE 206-400-3) (RPF 7), acido perfluorododecanoico (PFDoDA o PFDoA) (CAS 307-55-1, UE 206-203-2) (RPF 3), acido perfluoroundecanoico (PFUnDA o PFUnA) (CAS 2058-94-8, UE 218-165-4) (RPF 4), acido perfluoroeptanoico (PFHpA) (CAS 375-85-9, UE 206-798-9) (RPF 0,505), acido perfluorotridecanoico (PFTTrDA) (CAS 72629-94-8, UE 276-745-2) (RPF 1,65), acido perfluoroeptano solfonico (PFHpS) (CAS 375-92-8, UE 206-800-8) (RPF 1,3), acido perfluorodecano solfonico (PFDS) (CAS 335-77-3, UE 206-401-9) (RPF 2), acido perfluorotetradecanoico (PFTeDA) (CAS 376-06-7, UE 206-803-4) (RPF 0,3), acido perfluoroesadecanoico (PFHxDA) (CAS 67905-19-5, UE 267-638-1) (RPF 0,02), acido perfluorooottadecanoico (PFODA) (CAS 16517-11-6, UE 240-582-5) (RPF 0,02), perfluoro di ammonio (2-metil-3-ossaesanoato) (HFPO-DA o Gen X) (CAS 62037-80-3) (RPF 0,06), acido propanoico/ammonio 2,2,3-trifluoro-3-[1,1,2,2,3,3-esafuoro-3-(trifluorometossi)propossi]propanoato (ADONA) (CAS 958445-44-8) (RPF 0,03), 2-(perfluoroetil)etanolo (6:2 FTOH) (CAS 647-42-7, UE 211-477-1) (RPF 0,02), 2-(perfluoroottil)etanolo (8:2 FTOH) (CAS 678-39-7, UE 211-648-0) (RPF 0,04) e acido 2,2-difluoro-2-{[2,2,4,5-tetrafluoro-5-(trifluorometossi)-1,3-dirossolan-4-il]ossi} acetico (C6O4) (CAS 1190931-41-9) (RPF 0,06).

** Con "pesticidi" si intendono i prodotti fitosanitari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i biocidi di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.